



Comune di Storo

Provincia di Trento

Regolamento del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri

ART. 1

Istituzione del servizio

1. È istituito nei cimiteri comunali il servizio di illuminazione votiva con lampade per le inumazioni in terra e per le tumulazioni in loculi e tombe di famiglia.

ART. 2

Competenze comunali

1. Spetta al comune la costruzione e la manutenzione dell'impianto generale di distribuzione dell'energia elettrica all'interno dei cimiteri dal contatore fino all'allacciamento dei singoli punti di utenza. Sono a carico dei privati le spese per la posa in opera e successiva manutenzione dei portalampade.

ART. 3

Servizio a domanda individuale

1. Il servizio di illuminazione votiva sarà concesso agli interessati che ne faranno richiesta sottoscrivendo un modulo di accettazione delle norme del presente regolamento e previo pagamento delle tariffe fissate ai sensi dell'art. 7. Per ragioni organizzative verranno prese in considerazione solo richieste avanzate da una singola persona disposta ad assumere direttamente i costi e gli oneri conseguenti.

ART. 4

Durata del servizio

1. Il servizio di illuminazione avrà la durata fino al bimestre precedente l'esumazione o estumulazione definitiva salvo disdetta. È ammessa la voltura della concessione fra famigliari dello stesso defunto.

ART. 5

Fornitura del servizio

1. L'illuminazione verrà fornita tutti i giorni 24 ore su 24. Il comune avrà la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni dell'impianto. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da cause di forza maggiore non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

ART. 6

Divieti e sanzioni

1. Agli utenti è vietato modificare e manomettere gli impianti, montare lampadine di potenza superiore a quella prescritta, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita. Gli eventuali trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva ogni altra azione civile o penale a loro carico e al pagamento di una sanzione amministrativa nei limiti e con le modalità previste dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni. Il comune si riserva comunque in tali casi di sospendere il servizio.

ART. 7

Servizio a domanda individuale

1. Trattandosi di servizio a domanda individuale si rendono applicabili le normative in merito alla copertura dei costi. Le entrate saranno costituite da tariffe "una tantum" valevoli per l'intera durata del servizio da versare all'atto di presentazione della domanda e di sottoscrizione di adesione al servizio con accettazione delle norme del presente regolamento. Le tariffe si intendono al netto di I.V.A. che verrà aggiunta applicando l'aliquota in vigore

nel tempo. La determinazione e l'aggiornamento delle tariffe saranno oggetto di apposita deliberazione dell'organo competente dell'amministrazione comunale da assumersi entro il 31 dicembre per l'anno successivo.

ART. 8

Casi particolari

1. In casi dei tutto particolari valutabili di volta in volta la Giunta comunale potrà disporre la fornitura gratuita dei servizio

NORMA TRANSITORIA

ART 9.

Continuità dei servizi in corso

1. Sono fatti salvi i servizi in corso di erogazione alle tombe e ai loculi sottoscritti dai concessionari in base alle previgenti norme. Gli stessi continuano ad essere erogati fino alle scadenze all'art. 4